

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2919

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati CHIARAMELLO, RAPELLI, MACRELLI, VILLABRUNA

Annunziata il 29 maggio 1957

Modifica alla classificazione della qualifica di guidatore filoviario nelle tabelle nazionali delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, allegato B, alla legge 6 agosto 1954, n. 858

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come tutte le leggi che nella prima applicazione hanno necessità di essere modificate, anche la legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le tabelle tipo delle qualifiche del personale delle ferrovie e tramvie extraurbane di carattere ferroviario, di autofilotramvie urbane ed extraurbane di carattere urbano, dei servizi di navigazione interna (lacuale), delle funicolari aeree e terrestri, delle funivie portuali, presenta alcuni inconvenienti.

Se tale legge ha stabilito la classificazione delle qualifiche in egual modo, per tutte le Aziende di trasporto d'Italia, e quindi in eguaglianza di grado per ciascuna qualifica, purtroppo nell'incasellamento di queste ultime nelle classi non si è tenuto debito conto dei valori e della specie di lavoro che esse svolgono.

Ed è in ordine allo stesso spirito di giustizia con cui è stata emanata la legge sopracitata che ci proponiamo di sottoporre al vostro esame la modifica in oggetto.

Il guidatore filoviario è stato erroneamente parificato al guidatore di tramvia ed è stato posto alla classe 8ª della tabella allegato B della legge sopra menzionata, mentre per il lavoro che compie doveva essere inserito nella classe 7ª-bis, come l'autista di linea.

A parte il fatto che il guidatore filoviario extraurbano viene già posto nella classe 7ª-bis per effetto del comma C, articolo 4, Accordo nazionale di Graglia del 10 settembre 1948, non si giustifica il perché il guidatore filoviario urbano, che compie il suo lavoro nei centri urbani il cui traffico è più intenso e più disordinato, è stato inserito nella classe inferiore e cioè alla 8ª classe.

Inoltre col parificare il guidatore filoviario al guidatore di tramvie si è mancato nel valutare la difformità di lavoro e delle responsabilità che hanno le due qualifiche; nel mentre il guidatore di tramvie non ha autonomia di manovra e di guida ed ha a suo favore nel campo delle responsabilità il presupposto della non responsabilità negli incidenti, il guidatore di filovia, anche se conduce lo stesso mezzo a trazione elettrica, compie il suo lavoro con le stesse responsabilità dell'autista di linea, con l'aggravante di una minore autonomia di manovra del mezzo e quindi con una maggiore probabilità di incidenti.

Il lavoro che il guidatore filoviario compie, sia per il luogo in cui lo svolge, sia per lo sforzo fisico a cui viene sottoposto (impegno di tutti i centri nervosi: visivi, uditivi, emotivi, ecc.) non può essere ritenuto inferiore a quello che compie, e con più libertà di mano-

vra, l'autista di linea, tanto è vero che nella quasi totalità delle aziende del settentrione i guidatori filoviari sono considerati ed inquadrati come autisti di linea.

Pertanto la proposta che abbiamo l'onore di sottoporre all'esame e all'approvazione

della Camera, non ha altro scopo che rettificare una errata valutazione e riparare una evidente ingiustizia, operata nei confronti della benemerita categoria dei guidatori filoviari, che deve trovare nella classe che le compete (*7^{a-bis}*) l'adeguato inquadramento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Alle classi *7^{a-bis}* e *8^a* dell'allegato *B* alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante l'approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla classe *7^{a-bis}*, dopo le parole: « guidatore scelto », sono aggiunte le parole: « guidatore filoviario »;

alla classe *8^a*, sono soppresse le parole: « e filoviario ».